

Comune di Bianze' (Vercelli)

Estratto di deliberazione del Consiglio comunale n. 64/2009 - Modifica Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di modificare l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio e di sostituirlo con il seguente:

“art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è facoltativa.
2. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
3. La Commissione è composta dal Presidente e da cinque componenti nominati dalla Giunta Comunale. Uno dei componenti riveste la carica di vicepresidente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza di entrambi la Presidenza viene assunta dal componente più anziano di età.
4. Il Presidente e gli altri componenti di cui al comma 2 sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno un membro nominato dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta Comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della

deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”

- di modificare il comma 3 dell’art. 16 del vigente Regolamento Edilizio e di sostituirlo con il seguente:

“art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (DS), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

“omissis”

Il Segretario Comunale
Mariangela Brunoldi